

Regolamento
per la REALIZZAZIONE
di ALCUNI INTERVENTI
e la PRESTAZIONE di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE

Prestazioni sociali agevolate - Approvazione nuovo sistema di valutazione della situazione economica dei richiedenti.

INDICE

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetti assistibili
- Art. 3 Interventi e prestazioni
- Art. 3 bis

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 5 Definizione di reddito
- Art. 6 Definizione di patrimonio

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - MINIMO VITALE

- Art. 7 Definizione
- Art. 8 Caratteristiche degli interventi
- Art. 8 bis Caratteristiche degli interventi con carattere straordinario
- Art. 9 Destinatari

- Art. 10 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 11 Beni mobili registrabili
- Art. 12 Istruttoria della domanda
- Art. 13 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 14 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 15 Ricorsi
- Art. 16 Commissione Consiliare ad hoc
- Art. 17 Esito del ricorso

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 18 Definizione
- Art. 19 Finalità
- Art. 20 Prestazioni
- Art. 21 Ammissione al servizio
- Art. 22 Criteri di ammissione
- Art. 23 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 24 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 25 Ricorsi

CAPO V – SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

- Art. 26 Definizione
- Art. 27 Organizzazione
- Art. 28 Procedure per l'ammissione
- Art. 29 Modalità per l'attivazione del servizio
- Art. 30 Condizioni generali d'uso
- Art. 31 Tariffe per la fruizione del Servizio di Teleassistenza
- Art. 32 Tutela della riservatezza

CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE GESTITE DA TERZI (R.S.A.)

- Art. 33 Definizione
- Art. 34 Individuazione di cittadini assistibili
- Art. 35 Natura e finalità dell'intervento economico integrativo comunale
- Art. 36 Criteri generali per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale
- Art. 37 Ulteriore modalità di concessione dell'intervento economico integrativo per anziani ricoverati in R.S.A.
- Art. 38 Domanda ed istruttoria
- Art. 39 Retta a carico dell'anziano
- Art. 40 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 41 Ammissione a beneficio
- Art. 42 Ammissione nella struttura

CAPO VII - MISURE IN MATERIA DI INTERVENTO PER L'AREA MINORILE

- Art. 43 Definizione
- Art. 44 Destinatari
- Art. 45 Modifica delle condizioni economiche
- Art. 45 bis Ricorsi

CAPO VIII - MISURE A SOSTEGNO DI TOSSICODIPENDENTI

Art. 45 Ambito di applicazione

Art. 46 Modalità di erogazione

CAPO IX - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 47 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Art. 48 Assegno per maternità

Art. 49 Modalità di erogazione degli assegni

CAPO X – ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 50 Istituzione dell'albo dei beneficiari

Art. 51 Suddivisione dell'albo

Art. 52 Tenuta dell'albo

CAPO XI – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 53 Controlli

Art. 54 Utilizzo dei dati personali

Art. 55 Decorrenza

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Isola del Liri esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7-5-1999 n. 305.

Art. 2

Soggetti Assistibili

Possono fruire degli interventi di assistenza sociale e di Servizio Sociale professionale di cui al presente Regolamento:

- a) I cittadini residenti nel Comune di Isola del Liri che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale;
- b) I cittadini residenti nel Comune di Isola del Liri che in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone

Art. 3

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Isola del Liri attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) interventi per il superamento dell'indigenza (Ex-Eca) ed (Ex-Enaoli);
- 3) un servizio di assistenza domiciliare;
- 4) un servizio di teleassistenza;
- 5) una integrazione della retta di ricovero per anziani ricoverati presso strutture residenziali convenzionate;
- 6) interventi a favore di minori in Istituti, Convitti e Comunità educative-assistenziali;
- 7) un aiuto di natura economica per le famiglie affidatarie di minori;
- 8) un aiuto di natura economica a tossicodipendenti ospiti di Comunità terapeutica residenziale pubblica o privata;
- 9) un aiuto di natura economica a tossicodipendenti dimessi da Comunità terapeutica per il reinserimento;
- 10) un aiuto contributivo per spese funerarie per individui che in vita versavano in stato di indigenza.

Art. 3-bis

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 4 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari;

- b) soggiorni estivi (marini , montani e termali) per anziani.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento alle norme del Codice Civile e ai sensi dell'art.3, Comma 2 del D. Lgs. n. 109/98 che procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari convenzionali collegati:

- a) **il nucleo familiare convenzionale ristretto** è composto dalla famiglia anagrafica quale risulta dallo Stato di Famiglia, ossia dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio;
- b) **i nuclei familiari convenzionali collegati**, considerati ai fini della quantificazione dell'eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore, e i nipoti e i relativi familiari a carico ai fini IRPEF. Solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli, tra i nuclei familiari convenzionali collegati rientrano quelli di cui fanno parte i fratelli e le sorelle.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza ex Tabella 2 art.6 D.Lgs 109/98:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 5

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta:

dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (mod. 740, mod. CUD che ha sostituito il mod. 101 dei lavoratori dipendenti ed il mod. 201 dei pensionati) o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;

b) per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari, il produttore agricolo è chiamato in forza delle lettere a) e c) del Comma 1 dell'art. 3 D.Lgs. 109/98 ad una operazione di rettifica del proprio reddito complessivo, consistente:

- nel sottrarre dal reddito complessivo i redditi agrari,
 - nell'aggiungere l'imponibile ai fini IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF (le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae :

- l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato,
- se sono stati contratti mutui, per l'acquisto di immobili, l'ammontare del debito residuo al 31/12 dell'anno precedente a quello per cui si chiede la prestazione sociale (ammontare della quota capitale).

Art. 6

Definizione di patrimonio

Il patrimonio dell'utente, dei membri del nucleo familiare convenzionale ristretto e di quelli dei nuclei familiari convenzionali collegati è costituito dalla componente immobiliare e mobiliare ed è valutato con riferimento alla situazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale.

Alla formazione del patrimonio concorrono quindi le seguenti grandezze:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

la valutazione del patrimonio comprende l'importo complessivo dei depositi e conti correnti bancari o postali, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie.

- Depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati.

Si prende in considerazione il valore nominale delle consistenze al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

- Fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV

Si prende in considerazione la consistenza delle quote possedute al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della borsa Valori di Milano dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

- Partecipazioni in società di capitali

Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda secondo l'ultima quotazione della borsa Valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

- Partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare)

Si prendono in considerazione solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio. In tal caso la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

- Contratti di Assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

Va considerato l'importo dei premi complessivamente versati alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda.

Il rendimento dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, e considerando il valore nominale dello stesso nella misura forfettaria del 4,95% (valore annualmente pubblicato in G.U.).

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20 % del suo valore.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 7 Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Questo valore è indicato dall'importo mensile dell'assegno sociale, comunicato annualmente dall'INPS.

Il Comune di Isola del Liri assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di L. 8.366.800 (per l'anno 2000), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 8

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Isola del Liri attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" a carattere ordinario teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario straordinario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 8 bis

Caratteristiche degli interventi con carattere straordinario

L'assistenza economica straordinaria è un intervento un tantum rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare quali ad esempio spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto, per morte, abbandono o carcere, ecc...

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione dei contributi un tantum.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti, il Comune di Isola del Liri, su proposta motivata dell'assistente sociale, potrà disporre l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di L. 500.000.

L'erogazione di contributi straordinari è di competenza del Sindaco.

Art. 9

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui agli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Isola del Liri.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 7.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Art. 10

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Sindaco del Comune di Isola del Liri corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Le domande per il "sussidio" a carattere ordinario devono essere presentate entro 45 gg. dalla data di affissione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio del Comune.

Le domande per "l'ausilio finanziario straordinario" e per "l'attribuzione di vantaggi economici" possono essere presentate fino al 30 novembre dell'anno in corso.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

L'interessato dovrà allegare alla domanda:

- a) Certificato di stato di famiglia;
- b) Dichiarazione dei redditi (mod. 740, mod. 730, mod. CUD);
- c) Certificato di frequenza scolastica per gli ultra quindicenni;
- d) Ricevuta di eventuale canone di fitto (o mutuo acceso) relativamente all'alloggio abitato;
- e) Dichiarazione di contribuzione degli obbligati agli alimenti quando richiesta;
- f) Certificato di invalidità o certificazione sanitaria delle condizioni di salute o inabilità al lavoro, quando occorra.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti, di cui se ne abbia conoscenza, impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio.

Art. 11

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 12

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Consiliare ad hoc di cui all'art. 16 primo comma lettera c).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui ai precedenti artt. 8 e 8 bis.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" ordinario o "l'ausilio finanziario straordinario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 13

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 14

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

La Giunta Comunale, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

La stessa determina le fasce di reddito di accesso alle prestazioni in base agli stanziamenti di bilancio.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 500.000 ed ha carattere una tantum; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di "vantaggi economici" ha come limite mensile l'entità del "sussidio" ordinario.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita con atto di Giunta Comunale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

I “sussidi” ordinari vengono erogati annualmente previa pubblicazione di apposito bando.

Art. 15

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Consiliare ad hoc entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 16

Commissione Consiliare ad hoc

Il Sindaco nomina la Commissione Consiliare ad hoc con i seguenti compiti:

- a) esaminare le richieste per l'accesso alle prestazioni sociali;
- b) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- c) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- d) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

Il parere che esprime la Commissione Consiliare ad hoc non è vincolante;

spetta al responsabile del servizio ogni atto gestionale, dall'approvazione del bando all'approvazione della graduatoria, con impegno della relativa spesa.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 17

Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Consiliare ad hoc si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Capo del Settore dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 18

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare

- la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 - c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
 - d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 19

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 20

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 21

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta con determina del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso. Lo stesso stabilisce la durata del servizio e l'eventuale partecipazione alla spesa.

Le ore di assistenza domiciliare concesse all'utenza non possono superare le 6 ore settimanali; solo in casi particolari e per motivate esigenze il tetto potrà essere elevato a 10 ore settimanali.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento, e un certificato medico attestante le condizioni del richiedente.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 22

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 23

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio calcolato sulla base del costo orario convenzionale dello stesso fissato in L. 18.000 (la valutazione del costo orario convenzionale sarà sottoposta ogni anno all'esame della Giunta Municipale):

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale | nessun contributo |
| b) situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale | 20% del costo orario convenzionale |
| c) situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale | 30% del costo orario convenzionale |

La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui all'art. 4 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

In caso di mancato versamento del contributo dovuto entro i trenta giorni successivi all'espletamento del servizio domiciliare le prestazioni saranno sospese.

Art. 24

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 13.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 25

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione Consiliare ad hoc entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 17.

CAPO V SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

Art. 26 Finalità

La teleassistenza si propone lo scopo di fornire una copertura assistenziale operata mediante telefono, a favore di quei soggetti che, per l'età avanzata, le condizioni psicofisiche, lo stato di solitudine, presentano situazioni di rischio potenziale, rispetto al quale la struttura operativa della Teleassistenza costituisce fattore di rassicurazione, controllo e garanzia per l'emergenza.

Art. 27 Organizzazione

Ogni assistito disporrà, presso il proprio domicilio, di un terminale Assistito (dispositivo SOS), collegato alla rete telefonica Telecom.

Art. 28 Procedure per l'ammissione

La richiesta per l'inserimento dell'utente nel Servizio di Teleassistenza può essere inoltrata direttamente dall'utente o per tramite familiari.

Il Servizio Teleassistenza provvederà a valutare le caratteristiche del caso e la compatibilità del medesimo con il sistema funzionale del Servizio, effettuando una visita domiciliare per la compilazione della scheda personale, della quale farà parte integrante una certificazione medica, che l'utente è tenuto a fornire.

L'utente potrà richiedere riduzioni nel pagamento o l'esenzione; in tal caso dovrà produrre la documentazione relativa al suo reddito ed a quello degli eventuali obbligati, che verrà inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali, unitamente alla scheda personale, per l'individuazione della fascia di reddito, in base a quanto stabilito all'art. 31 del presente Regolamento.

In funzione del numero di apparecchi disponibili ne verrà riservata una quota per gli utenti che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale, a tutela delle aree più marginali.

Il Comune si riserva di revocare l'ammissione al servizio qualora i necessari requisiti venissero a mancare. A ciò si provvede mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Art. 29 Modalità per l'attivazione del Servizio

Il Responsabile del Servizio Sociale curerà tutte le azioni necessarie per l'attivazione del servizio a favore del soggetto, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Ad ogni assistito verrà consegnato ed installato il dispositivo –Terminale Assistito—previa stipula di contratto d'uso sulla base dei principi stabiliti al seguente art. 30.

Art. 30 Condizioni generali d'uso

L'apparecchio (Terminale Assistito) è dato in uso all'utente.

Qualora non sussistano più le condizioni che giustificano il Servizio di Teleassistenza, l'apparecchio verrà

ritirato; l'utente è tenuto a predisporre gli impianti necessari all'installazione (telefono a posta mobile e presa di corrente di rete).

L'uso dell'apparecchio è riservato all'utente a cui è stato assegnato.

L'utente collaborerà attivamente per favorire la migliore funzionalità dell'intero sistema e a tal fine, in particolare, dovrà:

- indicare familiari. Parenti e vicini in grado di rappresentare un utile riferimento per la gestione ordinaria del caso;
- rispondere con le modalità convenute alle chiamate di controllo;
- informare preventivamente l'Ufficio Servizi Sociali nel caso debba assentarsi da casa per uno o più giorni o nell'orario stabilito per le chiamate di controllo;
- accettare le condizioni di pagamento, qualora non sussistano i requisiti per accedere al Servizio gratuitamente.

L'utente è tenuto ad un corretto uso dell'apparecchio, ogni danno causato da incuria sarà addebitato all'utente stesso; il controllo della funzionalità e la manutenzione saranno effettuate a cura del Servizio Teleassistenza.

Art. 31

Tariffe per la fruizione del Servizio di Teleassistenza

Il canone bimestrale, comprensivo di noleggio dell'apparecchio è di L. 100.000.

E' prevista l'esenzione o la riduzione del canone bimestrale sulla base di fasce di reddito così individuate:

- | | |
|---|-------------------|
| a) situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale | nessun contributo |
| b) situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale | L. 30.000 |
| c) situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale | L. 50.000 |

L'attribuzione della fascia di canone è sottoposta a revisione annuale.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettini di c/c postale intestato al Comune di Isola del Liri e con le modalità che verranno comunicate all'utente all'atto dell'ammissione al servizio.

L'utente pagante può richiedere in qualsiasi momento la riduzione o l'esenzione dal pagamento producendo la documentazione necessaria secondo quanto espresso dall'art. 29.

In caso di interruzione del Servizio per ricovero o assenza dell'utente superiore a 20 gg. al mese viene sospeso il pagamento fino alla riattivazione del Servizio.

Tariffe e canoni di cui al precedente articolo potranno essere periodicamente aggiornati con apposito provvedimento di Giunta anche in ragione degli opportuni adeguamenti alle variazioni del costo della vita.

Art. 32

Tutela della riservatezza

All'assistito è garantita la massima segretezza della documentazione acquisita e la tutela della riservatezza delle informazioni.

CAPO VI
INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED INABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
CONVENZIONATE GESTITE DA TERZI (R.S.A.)

Art. 33
Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in Strutture Residenziali sia pubbliche che private per le quali sia stata stipulata apposita Convenzione fra il Comune di Isola del Liri, L'azienda Sanitaria Locale ed il Legale Rappresentante della Struttura si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio – sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 34
Individuazione dei cittadini assistibili

L'intervento in oggetto può essere stabilito nei confronti di cittadini residenti nel Comune di Isola del Liri che, in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone.

Per tali soggetti, quando il mantenimento presso la propria abitazione non sia possibile neanche con il supporto dell'Assistenza Domiciliare, della Tele-Assistenza o di sussidi economici, può essere disposta l'ammissione nelle Strutture residenziali per Anziani.

Art. 35
Natura e Finalità dell'intervento economico integrativo comunale

Il Comune di Isola del Liri garantisce un intervento economico a favore di coloro che, ospitati in una delle Strutture Residenziali di cui all'art. 27, non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera nel rispetto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della Quota Sociale giornaliera, si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1 D. Lgs, n. 109/98.

L'intervento economico è versato dal Comune direttamente a favore della Struttura Residenziale ospitante in deduzione della Quota Sociale giornaliera a carico dell'assistito.

Art. 36
Criteri generali per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale

Il Comune di Isola del Liri concede l'intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari convenzionali collegati, non consentano la copertura integrale della Quota Sociale giornaliera a carico dell'assistito; tale intervento economico è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri di equità e solidarietà, nello spirito

dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, in relazione alla situazione economica effettiva dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché quelli collegati, cui appartengono parenti ed affini.

Art. 37

Ulteriore modalità di concessione dell'intervento economico integrativo per anziani ricoverati in strutture residenziali pubbliche o private

Qualora un soggetto assistito, il nucleo familiare convenzionale ristretto sia privo di altri componenti, presenti un Indicatore della situazione economica incompatibile con la fruizione dell'intervento economico integrativo comunale, o che consenta solo una sua parziale erogazione, in ragione della proprietà di uno o più immobili, può richiedere ed ottenere la concessione di tale intervento a condizione che tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili in favore del Comune di Isola del Liri.

Art. 38

Domanda ed Istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari all'importo dell'assegno sociale di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 39

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura residenziale, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 10.000.000; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;

Art. 40

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 13.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 41

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Consiliare ad hoc entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 17.

Art. 41 bis

Ammissione nella struttura

L'Assistente Sociale dei servizi comunali o un funzionario addetto ai servizi sociali del Comune di Isola del Liri, devono far parte dell'Unità Valutativa Territoriale per l'adempimento dei seguenti compiti:

- Valutazione del caso
- Definizione del piano di intervento
- Controllo sull'andamento dello stesso
- Previsione della durata del regime residenziale
- Controllo di qualità/efficacia
- Raccordo con i servizi socio assistenziali territoriali.

In caso di ammissione nella struttura Residenziale il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali emette "Determina di impegno di spesa nominativa", che conterrà la data dell'ammissione e la ripartizione degli oneri fra il Comune di Isola del Liri, l'assistito ed i familiari tenuti per legge al mantenimento.

CAPO VII

MISURE IN MATERIA DI INTERVENTO PER L'AREA MINORILE

Art. 42

Definizione

Gli interventi rivolti ai minori in situazione di abbandono, trascuratezza o rischio seguono indirizzi operativi e programmatici rivolti prevalentemente:

- All'area della prevenzione mediante l'aiuto all'infanzia e all'adolescenza a rischio, il sostegno alle famiglie, il trattamento ed il recupero del solo minore o della sola famiglia;
- All'area degli interventi sostitutivi in caso di allontanamento temporaneo o definitivo del minore dalla propria famiglia, mediante affidamento temporaneo o definitivo alle famiglie, persone sole, case

famiglia, microcomunità e comunità educativo assistenziali.

Art. 43

Destinatari

Il Servizio di affidamento etero familiare è stato istituito nel 1977 e regolamentato dopo l'applicazione della L. 184 del 1983.

Fin dalla sua istituzione è stato organizzato integrando l'attività dei Servizi Sociali Territoriali (ASL) con momenti di gestione e coordinamento con il Servizio Sociale del Comune.

Questo servizio viene attuato nell'interesse del minore (con consenso del genitore o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria Minorile) nei casi nei quali la famiglia sia temporaneamente incapace o impossibilitata a prestare al minore le dovute cure materiali e morali necessarie al suo mantenimento.

Alla famiglia affidataria viene erogato un contributo mensile da determinarsi annualmente dalla Giunta Comunale secondo le disponibilità di bilancio.

Il Servizio di affidamento a strutture di accoglienza risponde all'esigenza del mantenimento di minori in istituti scolastici-convittuali e comunità educative-assistenziali.

L'entità delle rette di ricovero sono determinate direttamente dal Comune e gli Istituti.

L'intervento economico è versato dal Comune direttamente a favore dell'istituto previo atto di determina di impegno nominativa.

Art. 44

Modifica delle condizioni economiche

Qualora venga accertata una modificazione circa le condizioni economiche del nucleo familiare tale da non giustificare più il pagamento delle rette di mantenimento di minori in Istituto o Comunità da parte del Comune, l'assistenza verrà automaticamente interrotta, previa comunicazione alle parti interessate.

Art. 44bis

Ricorsi

In caso di interruzione dell'aiuto di carattere economico, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Consiliare ad hoc entro 10 giorni dalla formale comunicazione di interruzione del pagamento della retta stessa.

La Commissione Consiliare ad hoc decide il ricorso secondo il precedente art. 17

CAPO VIII

MISURE A SOSTEGNO DI TOSSICODIPENDENTI

Art. 45

Ambito di applicazione

E' previsto un contributo per i tossicodipendenti ospiti di Comunità terapeutica residenziale pubblica o privata.

E' previsto un contributo per il reinserimento di tossicodipendenti dimessi da Comunità terapeutica.

Art. 46

Modalità di erogazione

In caso di tossicodipendenti ospiti di Comunità terapeutica residenziale pubblica o privata è indispensabile l'attestazione dei costi da parte della Comunità.

L'importo mensile verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità di bilancio.

In caso di tossicodipendenti dimessi da Comunità terapeutica è indispensabile il superamento del programma di recupero socio-riabilitativo e l'essere seguiti dal SERT del Distretto "C" di Sora che dovrà certificare l'andamento positivo del recupero, in caso contrario avverrà la sospensione del sussidio.

Anche in questo caso l'importo mensile verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità di bilancio.

CAPO IX

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 47

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di L. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'I.S.E. sia pari o inferiore a L. 30.800.000 annue (soglia da rivalutarsi annualmente).

Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 30.800.000 e 36 milioni, l'assegno sarà determinato in misura pari alla metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al ricometro.

E' possibile presentare la domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il beneficio.

Art. 48

Assegno di maternità

Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di L. 200.000 mensili, per 5 mensilità (L. 300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000).

L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'I.S.E. (ricometro) non superi 50 milioni annue (soglia da rivalutarsi annualmente).

L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

E' possibile presentare la domanda entro sei mesi dalla data del parto.

Art. 49

Modalità di erogazione degli assegni

A seguito di determina di concessione del Capo Settore, il Comune comunicherà i nominativi dei beneficiari all'INPS per la materiale erogazione degli assegni suddetti.

CAPO X ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 50

Istituzione dell'albo dei beneficiari

E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 421, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui sia stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

L'albo di cui al precedente comma è trasmesso, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51

Suddivisione dell'albo

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, inseriti nell'albo, sono indicati:

- a) La denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- b) La sede legale;
- c) Il numero di codice fiscale e della partita IVA, se posseduta;
- d) La finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- e) L'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- f) La disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

- a) Le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
- b) Le finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- c) L'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) La disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art. 52

Tenuta dell'albo

Il Settore Servizi Sociali, Cultura e Pubblica istruzione cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari e provvede ai correnti obblighi ed adempimenti prescritti.

L'albo può essere consultato da chiunque.

CAPO XI – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 53

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, il Comune di Isola del Liri, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98, effettua controlli anche a campione che interessano annualmente almeno il 30% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

In caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Si procede alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 54

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

Art. 55

Decorrenza

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.